



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 235

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 13-08-2021

Ufficio: RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Limitazioni e divieti in Area Marina Protetta 14 e 15 agosto 2021 volti a contenere fenomeni di degrado e rischio di danni ed incendi

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di agosto,

il SINDACO Verrocchio Robert

ORDINA

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Considerato che le esperienze degli anni passati maturate nel periodo il 14 e 15 agosto hanno documentato, nonostante la reiterazione dei controlli, il tentativo di tenere veglie e picnic sia in area marina protetta, spiaggia e pineta, che in pineta Catucci con consumo di cibi

e bevande di ogni genere e conseguente abbandono di rifiuti, minaccia di danni al patrimonio della stessa AMP e potenziale degrado;

Ritenuto altresì che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, una volta consumate portino all'abbandono dei relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, che possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

Viste le recenti vicende che hanno visto incendi devastanti distruggere il patrimonio arboreo in città vicine;

Considerato che la protezione civile, Centro Operativo Funzionale, ha diramato in questi giorni numerose allerte di rischio incendio boschivo di suscettibilità media;

Considerato che l'AMP ha richiesto l'intervento della Prefettura volto a determinare un controllo coordinato delle aree in parola per contenere il rischio incendi ed il danneggiamento del patrimonio della AMP;

Viste le previsioni meteorologiche che segnalano ulteriore incremento delle temperature fino al giorno 15 agosto;

Considerato che dalle cittadine limitrofe, durante la sera del 14 agosto, si recano in Pineto ragazzi per i festeggiamenti dell'attesa alla festività del Ferragosto;

Visti il contenuto della riunione tenutasi il 10 agosto u.s. che ha visto la partecipazione della dirigenza della AMP, di rappresentanti delle amministrazioni di Silvi e Pineto, oltre che Polizia Locale, Carabinieri e Guardia Costiera Silvi;

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per il patrimonio naturalistico di Pineto, i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, con l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

ORDINA

- **per i giorni 14 e 15 agosto** in orari di seguito dettagliati
 - **nelle zone:**
 - **Area Marina Protetta** circoscritta dalla linea ferroviaria ad ovest, il torrente Calvano a nord, il confine con il comune di Silvi a sud e dal lido (che va considerato compreso nell'area) ad est;
 - **Pineta Catucci** circoscritta ad ovest dalla linea di abitazioni poste ad est del viale Abruzzo, la via Piemonte a nord, la via Alighieri a sud ed il lido (che va considerato compreso nell'area) ad est;
- A. dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, VIGE IL DIVIETO di:**
- 1. detenzione, consumo e vendita anche ai fini dell'asporto di**
 - I. bevande in contenitori di vetro;
 - II. bevande alcoliche con l'eccezione **di servizio al tavolo** delle aree site all'interno di complessi balneari (*cd. Stabilimenti balneari o chalet*) nel solo periodo di esercizio di questi.
 - III. cibi e bevande con l'eccezione **di servizio al tavolo** delle aree site all'interno di complessi balneari (*cd. Stabilimenti balneari o chalet*) nel solo periodo di esercizio di questi.
 - 2. detenzione di**
 - I. legna, carbone e materiali necessari per accendere fuochi di ogni genere;
 - II. fiaccole, aerostati (*cd lanterne volanti o cinesi*), torce alimentate a fiamma, fiamme libere e assimilabili;
 - III. vettovaglie, stoviglie e tovagliati di qualsiasi materiale;

- IV. sedie, tavoli e assimilabili con l'eccezione dei complessi balneari;
- V. apparecchi radio e atti a riprodurre musica nonché strumenti musicali e assimilabili;

B. dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, VIGE IL DIVIETO di

1. stazionamento con l'eccezione di

- I. autorizzati,
- II. gestori di attività economiche,
- III. operatori di servizi di pubblica necessità, sicurezza, soccorso e forze di Polizia;
- IV. clienti presenti all'interno di complessi balneari (*cd. Stabilimenti balneari o chalet*) nel solo periodo di esercizio di questi.

Con l'occasione rammenta che in riferimento al

- **Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Torre di Cerrano" è sempre VIETATO E SANZIONABILE:**
 - ✓ **Accendere fuochi in pineta (art. 4 comma 8 REO lett. b);**
 - ✓ **Fumare nelle pinete litoranee e nelle aree dunali al fine di evitare i pericoli legati alle cicche di sigarette (art. 4 comma 8 REO lett. b);**
 - ✓ **Accendere lanterne cinesi o fuochi d'artificio.**
- **Ai sensi dell'ordinanza balneare della Regione Abruzzo, SUL LIDO (*spiaggia libera*) ,in orario serale notturno è sempre VIETATO E SANZIONABILE**
 - ✓ **Accendere fuochi**
 - ✓ **Stazionare e transitare**
 - ✓ **Bivaccare e campeggiare**
 - ✓ **Occupare il suolo con suppellettili di ogni tipo (*sedie, tavoli, asciugamani e assimilabili*)**

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza soggiace alla **sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00** entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione.

L'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.13 della l.689/1981, può comportare il **sequestro cautelare** delle cose usate per compiere l'illecito.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Teramo, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Il Sindaco

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Verrocchio Robert